



Edizione di giovedì 1 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Come si contabilizza il credito d'imposta Formazione 4.0?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Ritorna EcNews. Le novità dell'estate in sintesi

di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica

di **Sandro Cerato**

ENTI NON COMMERCIALI

Asd e L. 398/1991: chiarimenti sulle condizioni per l'accesso ai benefici fiscali

di **Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio**

AGEVOLAZIONI

Buono fiere: la prenotazione delle risorse dal 9 settembre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Eventi formativi sulle operazioni di aggregazione e cessione di studi professionali

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**

CASI OPERATIVI

Come si contabilizza il credito d'imposta Formazione 4.0?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO BASE

[Scopri di più >](#)

Quali sono i corretti criteri di rilevazione contabile del credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 e ss.mm.ii.?

La disciplina del credito d'imposta Formazione 4.0, introdotta dall'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii. premia gli investimenti d'impresa nella formazione del personale dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, riconoscendo un contributo automatico parametrato al costo di "fermo-uomo" dall'attività produttiva e, grazie alle modifiche della Legge di Bilancio 2021, ad altri costi inerenti l'attività formativa previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, quali i costi di esercizio, i costi dei servizi di consulenza e le spese generali indirette.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Ritorna EcNews. Le novità dell'estate in sintesi

di Lucia Recchioni



Riprende oggi l'**appuntamento quotidiano con EcNews**, e l'occasione è sicuramente buona per **riepilogare**, in sintesi, le novità che hanno caratterizzato la pausa estiva (dall'8 al 31 agosto).

Ricordiamo, innanzitutto, che lo scorso **19 agosto** è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale la L. 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022** (Decreto Semplificazioni fiscali), già oggetto di **commento** su queste colonne in occasione dell'**approvazione** del disegno di legge da parte del Senato.

Rinviamo al **precedente contributo** per l'analisi delle altre novità introdotte, si ritiene particolarmente rilevante in questa sede evidenziare il **“ripensamento”** del legislatore sui **termini di presentazione del Modello Intrastat**.

Se, infatti, il **Decreto Semplificazioni fiscali** aveva inizialmente **differito il termine del 25 del mese successivo alla fine del mese successivo** per la presentazione dei suddetti modelli Intrastat, con la **legge di conversione il termine è tornato nuovamente ad essere**, per espressa previsione normativa, quello del **25 del mese successivo**.

Considerato che **la legge di conversione non prevede alcun regime transitorio** si ritiene che:

- la trasmissione dei modelli relativi al mese di **giugno** o al **secondo trimestre 2022**, se effettuata entro il **1° agosto 2022**, può ritenersi **tempestiva**, cadendo il **31 luglio di sabato** (sul punto, tuttavia, si evidenzia la **possibile applicazione della sospensione prevista per il periodo dal 1° al 20 agosto**, in forza della quale il termine potrebbe essere individuato nel **22 agosto**, nonostante tale posizione non sia accolta nello **scadenzario pubblicato dall'Agenzia delle entrate**);
- la trasmissione dei modelli relativi al **mese di luglio doveva essere effettuata entro il 25 agosto** (essendo la legge di conversione entrata in vigore lo scorso **20 agosto**).

Il Decreto Aiuti bis

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09.08.2022** il c.d. “**Decreto Aiuti bis**” ([D.L. 115/2022](#)), in vigore dallo scorso 10 agosto.

Credito d'imposta per

l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

[Articolo 6 D.L. 115/2022](#)

**Credito d'imposta per
l'acquisto di carburanti per
l'esercizio dell'attività
agricola e della pesca**

[Articolo 7 D.L. 115/2022](#)

**Misure fiscali per il welfare
aziendale**

[Articolo 12 D.L. 115/2022](#)

**Sostegno alle imprese
agricole danneggiate dalla
siccità**

[Articolo 13 D.L. 115/2022](#)

**Estensione ad altre categorie
di lavoratori del bonus 200
euro**

[Articolo 22 D.L. 115/2022](#)

È prorogato al terzo trimestre 2022 il credito d'imposta per **l'acquisto di energia elettrica e gas** a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

È stato esteso alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18 D.L. 21/2022 a favore delle imprese che esercitano **attività di agricoltura e di pesca**, pari al **20% dei costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina** per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Limitatamente al periodo d'imposta **2022**, **non concorrono a formare il reddito** dei lavoratori dipendenti, entro il **limite complessivo di euro 600,00**:

– **il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati agli stessi** (ordinariamente pari a 258,23 euro, aumentato ad euro 516,46 per il 2020 e il 2021);

– **le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze** domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Le **imprese agricole** (comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola) che hanno subìto **danni dalla siccità eccezionale che si è verificata a partire dal mese di maggio 2022** e che non hanno beneficiato di coperture assicurative, possono accedere agli interventi di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 105/2004](#) (ovvero contributi in conto capitale, prestiti a tassi agevolati, agevolazioni previdenziali e altri aiuti).

Il c.d. “bonus 200 euro” è riconosciuto anche:

– ai **lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (che ha introdotto la misura in esame) **non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021** poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel **mese di ottobre 2022**, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell'indennità;

- **dottorandi e assegnisti di ricerca;**
- **collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dalle disposizioni anti-Covid** (più precisamente, sono citati: [articolo 96 D.L. 18/2020](#), [articolo 98 D.L. 34/2020](#), [articolo 12 D.L. 104/2020](#), [articoli 17, comma 1](#), e [17-bis, comma 3, D.L. 137/2020](#), [articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021](#) e [articolo 44 D.L. 73/2021](#)). L'indennità è erogata **automaticamente** da Sport e Salute S.p.A..

Modificando la norma, si riconosce l'indennità anche ai **titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 01.07.2022** (in luogo del 30.06.2022).

Con specifico riferimento al c.d. **“bonus 200 euro”** va tra l'altro segnalato che il **ministro dell'Economia** ha firmato il decreto che prevede le **modalità di presentazione delle domande da parte di professionisti e lavoratori autonomi con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro**. Il decreto è già stato **bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato** ed è quindi attesa la sua pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

A tal proposito desta perplessità la previsione in forza della quale è riconosciuta l'accettazione delle domande in base all'**ordine cronologico di arrivo**.

Decreto Trasparenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

È stato invece pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 29.07.2022 il D.Lgs. 104/2022** (c.d. “Decreto Trasparenza”), entrato in vigore lo **scorso 13 agosto**.

Le nuove disposizioni, seguendo il dettato della normativa europea, **ampliano notevolmente il corredo informativo da rendere al lavoratore** che, già in precedenza, in forza delle previsioni di cui al **D.Lgs. 152/1997**, era piuttosto ampio.

Il Decreto trova applicazione **non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato**, compresi quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e, più in particolare:

- **contratto di lavoro somministrato;**
- contratto di lavoro **intermittente**;
- **collaborazioni etero-organizzate** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#);
- **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'[articolo 409, n. 3, c.p.c.](#);
- **contratti di prestazione occasionale** di cui all'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#).

Con riferimento all'ultimo punto, si ricorda che i **contratti di prestazione occasionale** non

devono essere confusi con i **rapporti di lavoro autonomo occasionale, disciplinati dall'articolo 2222 cod. civ.**, essendo comunque i rapporti di lavoro autonomo esclusi dai suddetti obblighi.

L'Ispettorato del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte con la **circolare 4/2022**.

Riforma del processo tributario

Vale da ultimo la pena evidenziare la **definitiva approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di riforma della giustizia e del processo tributari** presentato dal **governo**, per iniziativa dei ministri dell'Economia e della Giustizia, come annunciato dal Comunicato stampa del Mef n. 147 dello scorso 9 agosto.

Lasciando a successivi approfondimenti la dettagliata analisi delle novità introdotte, si **segnal**a, in sintesi, che il legislatore:

- ha introdotto un **ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria**, con **giudici tributari reclutati tramite concorso per esami**;
- ha introdotto una **nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria (Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado**, in luogo di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale);
- ha previsto la **devoluzione ad un giudice monocratico** delle controversie aventi valore **fino a 3.000 euro**;
- ha previsto il **definitivo superamento del divieto di prova testimoniale**, con l'introduzione della prova testimoniale scritta (ferma restando **l'esclusione della possibilità di ricorrere al giuramento**);
- ha **imposto** sull'Amministrazione finanziaria l'onere di **provare in giudizio le violazioni che sono contestate con l'atto oggetto di impugnazione**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica

di Sandro Cerato

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le società che nel **quinquennio 2017 – 2021** hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo, **non saranno più considerate di “comodo” nel periodo d’imposta 2022**.

È la diretta conseguenza che deriva dall'**abrogazione**, disposta dall'[articolo 9 D.L. 73/2022](#) (e **confermata dalla legge di conversione**), della **disciplina delle società in perdita sistematica** introdotta a far data del periodo d’imposta 2011 dal D.L. 138/2011.

Nel nostro ordinamento sussistono due fattispecie di società di “comodo”:

- le **società non operative**, di cui all'[articolo 30 D.L. 724/1994](#), qualora i ricavi effettivi sono **inferiori** a quelli minimi presunti che derivano dall’applicazione di alcune percentuali sul valore degli *asset* presenti nell’attivo di bilancio (test di operatività);
- le **società in perdita sistematica** (fattispecie introdotta nel 2011), qualora per cinque periodi d’imposta consecutivi siano state dichiarate sempre perdite fiscali, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al “minimo”.

La peculiarità di tale seconda ipotesi risiede nella circostanza che lo *status* di società in perdita sistematica si realizza nel **periodo d’imposta successiva al quinquennio di “osservazione”** (formato dai periodi d’imposta in perdita fiscale).

Allo scopo di mitigare gli **effetti negativi che derivano dall’applicazione di entrambe le fattispecie**, il legislatore e l’Agenzia delle entrate hanno previsto delle **cause di esclusione** (comuni ad entrambe le ipotesi) ed alcune cause di **disapplicazione** (alcune applicabili a tutte e due le situazioni ed altre ad una sola di esse).

Resta ferma, inoltre la possibilità di **presentare istanza di interpello** finalizzata a comprovare l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi presunti, o per giustificare la dichiarazione di perdite fiscali, così come la **disapplicazione “automatica” con segnalazione nel**

modello Redditi.

Con l'intervento del **D.L. 73/2022** (decreto “Semplificazioni fiscali”) è stata **abrogata la fattispecie delle società in perdita sistematica**, ma è stata mantenuta l'ipotesi (tradizionale) della **società non operativa**.

L'aspetto più interessante riguarda la **decorrenza della novità** che, come previsto dallo stesso [**articolo 9 D.L. 73/2022**](#), agisce **a partire dal periodo d'imposta 2022**, con impatto nella gestione del modello Redditi 2023.

Nel 2011, quando il legislatore ha introdotto la disciplina della società in perdita sistematica, l'Agenzia delle entrate ([**circolare 35/E/2012**](#)) ha avuto modo di chiarire che le **disposizioni in questione trovavano applicazione a decorrere dal 2012**.

Quindi, il periodo di osservazione rilevante (all'epoca, pari a tre anni) era il **triennio 2009-2010-2011**.

In altre parole, il **periodo di entrata in vigore della norma rappresentava il periodo in cui verificare lo status di società in perdita sistematica** mediante verifica del triennio precedente.

Lo stesso “**metro**” di valutazione deve essere applicato anche per l'abrogazione della disciplina, considerando il **2022 il primo anno in cui la società non può più essere considerata in perdita sistematica**.

Ciò comporta che la verifica dei risultati fiscali dichiarati nel quinquennio che va dal 2017 al 2021 non assume più alcun rilievo in quanto dal 2022 (primo anno successivo al predetto periodo) la **disciplina delle società in perdita sistematica non è più applicabile**.

Pertanto, tenendo conto che entro il prossimo mese di novembre dovrà essere presentato il **modello Redditi 2022 per l'anno 2021**, l'eventuale “**quinta**” perdita dichiarata non assumerà **alcun rilievo** per la determinazione del reddito del periodo d'imposta 2022, che dovrà avvenire nei modi ordinari (**salvo l'applicazione della disciplina delle società non operative** per mancato superamento del test di operatività).

L'impostazione illustrata è confermata dallo stesso [**articolo 9 D.L. 73/2022**](#) laddove, nel **quantificare la mancanza di gettito derivante dall'abrogazione**, prende in considerazione, quale prima periodo d'imposta interessato il **2023**, ovvero **l'anno in cui saranno dovute le (a questo punto minori) imposte relative al periodo di imposta 2022**.

ENTI NON COMMERCIALI

Asd e L. 398/1991: chiarimenti sulle condizioni per l'accesso ai benefici fiscali

di Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio



Interessante decisione della **CTP Bari** (sentenza n. 1327/2022 dell'11.07.2022), che, in accoglimento di un ricorso di un'Associazione sportiva dilettantistica, ha annullato tre avvisi di accertamento relativi ad Ires, Iva ed Irap per l'anno di imposta 2015.

L'Agenzia delle entrate aveva svolto l'accertamento sul presupposto che la Associazione non avesse titolo a godere del regime *ex lege* 398/1991.

Va stigmatizzato il **sillogismo** spesso usato dalla Agenzia per il quale **l'eventuale mancato diritto a godere delle agevolazioni della legge** testé citata farebbe **venir meno il diritto a godere di tutte le ulteriori agevolazioni** previste per i sodalizi sportivi.

Inutile ricordare che **ogni agevolazione è autonoma** rispetto alle altre e l'eventuale mancato diritto a goderne di una, se solo per detto motivo, non impedisce l'applicazione delle altre.

In particolare, l'Amministrazione precedente contestava le violazioni di seguito indicate:

- a) **l'assenza di iscrizione al Coni;**
- b) l'incertezza sulla **individuazione degli associati**;
- c) la **mancata approvazione del rendiconto consuntivo 2015**;
- d) il **difetto di partecipazione effettiva degli associati** alla vita associativa e della democraticità;
- e) la **presunzione di distribuzione indiretta degli utili** nelle forme di rimborsi non documentati;

f) la **prevalenza delle attività commerciali** a titolo di corrispettivi specifici erogati dai soci per i servizi offerti.

L'Associazione interessata, al contrario, **eccepiva la propria affiliazione alla F.I.P.S.A.S.** sin dalla costituzione, l'inesistenza di alcun obbligo cogente sulla tenuta formale dei libri sociali ex articolo 2421 cod. civ. e dell'elenco dei soci, che ben può essere costituito da un **mero foglio excel** come contestato dall'Ente accertatore, richiamando la pacifica giurisprudenza sul difetto di automatismo tra la sussistenza di meri indizi fattuali/irregolarità e la **presunzione di commercialità**.

In ogni caso, il ricorrente rammentava che l'[articolo 149 Tuir](#), invocato dall'accertatore in tema di perdita della qualifica di “ente non commerciale”, non si applica alle Asd in caso di riscontrata violazione dei requisiti statutari di cui al precedente [articolo 148 Tuir](#).

Infatti, anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che il **comma 4** dell'articolo 149, che **esclude l'applicabilità alle sportive della perdita del requisito di ente non commerciale**, può essere derogato solo se e quando la prevalenza di ricavi commerciali perduri per più esercizi.

Il Giudice di Prime Cure ha condiviso la tesi del ricorrente.

In particolare, **in merito alla contestata mancata iscrizione al Registro Coni (rectius Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive) la Commissione ha accertato la sussistenza del requisito formale, invocando il dato letterale dell'articolo 1.1 [L. 398/1991](#) che delimita l'applicazione del regime stesso, tra l'altro, alle Asd “affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali”** e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella **sentenza n. 29401/2019**, con ciò ponendosi in una posizione di **minoranza** rispetto alla **precedente giurisprudenza in merito** che ha escluso l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per le sportive in assenza del riconoscimento certificato dalla iscrizione al registro Coni.

Passando dunque al difetto dei **requisiti sostanziali e delle irregolarità presenti nel Rendiconto del circolo**, il Primo Giudice **non ha ravvisato elementi di contraddizione** nei rimborsi spese erogati dall'Ente in favore di alcuni soci.

In sostanza il Giudice **non ha riscontrato alcuna volontà di distribuzione occulta di utili**.

Ed infatti, **tutti i rimborsi erogati sottoforma delle svariate voci indicate dall'Ente impositore, come ad esempio “Esonero quote ormeggi” non costituiscono ex se vantaggi riservati ad alcuni beneficiari atteso che trovano legittimazione nella Delibera del Consiglio Direttivo datata Gennaio 2015, riportata nel relativo verbale vidimato come versato in atti a cura della Ricorrente**.

Vi è di più.

A spregio del mero automatismo irregolarità/elusione dei requisiti di legge, la Commissione ha sottolineato come anche **il quantum, quindi il valore accertato dei supposti utili erogati indebitamente, costituisca dato irrilevante se paragonato al valore dei costi complessivi sostenuti dall'Associazione stessa nell'anno di imposta *de quo* ed al numero della vasta compagine sociale, di oltre 100 associati.**

Inoltre, i contributi versati dai soci stessi a titolo di "gestione" non hanno natura di contributi specifici come arbitrariamente asserito dall'Amministrazione, bensì costituiscono erogazioni effettuate ad integrazione delle quote ordinarie e versate periodicamente da alcuni degli associati, secondo il criterio proporzionale e ragionevole: "chi si avvale maggiormente delle prestazioni dell'associazione maggiormente partecipa ai costi di gestione".

Come si vede, dunque, l'interpretazione fornita dal Giudice di Prime Cure per la fruibilità dei benefici fiscali degli Enti sportivi dilettantistici muove sempre più verso una **direzione pragmatica, ormai pacifica nella giurisprudenza**, che al mero rigore formale antepone l'aspetto sostanziale dell'effettivo esercizio dell'attività istituzionale.

AGEVOLAZIONI

Buono fiere: la prenotazione delle risorse dal 9 settembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato (GU Serie Generale n. 195 del 22 agosto 2022) il [decreto attuativo 4 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico](#) che permette di richiedere un incentivo per la partecipazione a **fiere internazionali tenute in Italia, nel periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 2022**. Si tratta di un contributo pari al **50% delle spese sostenute**, per un valore massimo di **10.000 euro**.

In un [precedente intervento](#) di fine luglio abbiamo descritto l'agevolazione e ora il decreto attuativo illustra le **modalità di accesso**.

Il buono fiere, riguardante la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere **richiesto una sola volta** da ciascun soggetto beneficiario, in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, sezione **“Buono Fiere”**, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a decorrere dal 9 settembre 2022**.

A decorrere dalle ore 10:00 del **7 settembre 2022** e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione, i **soggetti proponenti possono verificare**, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il **possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni** per accedere e utilizzare la procedura informatica.

In questa fase il soggetto proponente può verificare, in particolare, la validità della **Carta Nazionale dei Servizi**, nonché accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.

Le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ammissibili all'agevolazione, sono quelle consistenti in:

a) **spese per l'affitto degli spazi espositivi.** Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in

tal categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;

b) **spese per l'allestimento degli spazi espositivi**, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;

c) **spese per la pulizia dello spazio espositivo**;

d) **spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati** esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;

e) spese per i **servizi di stoccaggio** dei materiali necessari e dei prodotti esposti;

f) spese per il **noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni** varie;

g) spese per l'**impiego di hostess, steward e interpreti** a supporto del personale aziendale;

h) spese per i **servizi di catering per la fornitura di buffet** all'interno dello spazio espositivo;

i) spese per le **attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione**, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Ai fini **dell'erogazione dell'agevolazione**, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, **apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti** effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

All'istanza di rimborso deve essere allegata **copia del buono fiere**, delle **fatture** attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto **pagamento** delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la **avvenuta, effettiva partecipazione** alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di **dicembre 2022**, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31

gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di **revoca** dell'agevolazione.

La comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2022, è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e pubblicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e porta alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande.

Per le istanze per le quali le verifiche di **possesso dei requisiti** si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante **l'invio di apposita comunicazione all'impresa** e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, **entro il 31 dicembre 2022**, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, **previa verifica della vigenza della regolarità contributiva** del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'[**articolo 44-bis D.P.R. 445/2000**](#), del **documento unico di regolarità contributiva (Durc)** e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'[**articolo 48-bis D.P.R. 602/1973**](#).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Eventi formativi sulle operazioni di aggregazione e cessione di studi professionali

di Goffredo Giordano di MpO Partners



Si riparte!

Dal 20 settembre p.v. riprenderanno gli eventi formativi, gratuiti e validi ai fini della formazione professionale continua (materia obbligatoria), in presenza ed in collaborazione con Euroconference sull'argomento *“Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali – STP, fusioni e acquisizioni professionali”*.

Si riparte da Bolzano (20 settembre p.v.) per concludersi il 15 novembre p.v. a Catanzaro attraversando l'intero Stivale.

L'obiettivo di queste giornate formative è quello di tracciare un quadro delle operazioni di cessione ed aggregazione di Studi professionali in Italia con particolare riferimento a Studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Le giornate formative, della durata di tre ore ciascuna, sono suddivise in quattro parti:

Cessioni ed aggregazioni tra studi professionali

- La prassi in Italia
- La struttura delle operazioni M&A di studi professionali
- La cessione di uno studio professionale e le regole fiscali (Cenni)

La valutazione dello studio del Commercialista/Consulente del Lavoro

- Che valore ha uno studio professionale?
- I metodi di valutazione di uno studio professionale
- La valutazione di uno studio professionale attraverso casi pratici
- Il metodo MpO: L'analisi di regressione per il calcolo del multiplo del fatturato

I modelli di aggregazione professionale

- Le motivazioni che spingono alla cessione/aggregazione tra professionisti
- Illustrazione di casi pratici di operazioni M&A tra professionisti
- Il contratto di cessione/aggregazione tra studi professionali: gli accordi tra le parti

STP

- Aspetti fiscali
- Aspetti legali
- Aspetti previdenziali

Le sedi, gli orari e le modalità di iscrizione agli eventi formativi sono consultabili al [seguente link](#).

I partecipanti avranno l'opportunità di ricevere una consulenza personalizzata *one to one* dai professionisti di MpO facendo una semplice richiesta inviando un'email a segreteria@mpopartners.com.